

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 27 settembre 2021, n. 178

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 7 aerogeneratori, aventi potenza elettrica uninominale pari a 2,3 MWe, e potenza elettrica complessiva pari a 16,10 MWe, sito nel Comune di Foggia (Fg) località "Poppi";
- un cavidotto esterno a 30 kV di connessione;
- ampliamento della una Stazione Utente 30/150 kV località "Sprecacenerè" sita nel comune di Foggia (FG), di proprietà della società Margherita S.r.l., da collegare in entra esci con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN di Foggia denominata "Foggia Nord";
- nonché delle opere ed infrastrutture connesse.

Società: Difesa Wind S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), alla piazza Manifattura n. 1 - P.IVA 03757050715 e C.F. 03757050715.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- visto l'art. 2 comma 2 bis della L.R. n. 17/2007 introdotto dalla L.R. n. 33/2021 a mente del quale "*... nelle more dell'approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all'Autorità competente. Per l'effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge...*".

Rilevato che:

- la società **Difesa Wind S.r.l.**, con sede legale in **Rovereto (TN)**, in **Piazza Manifattura 1**, Cod. Fisc. e P.IVA **03757050715**, nella persona della **sig.ra Luigia Fatibene**, nata a (*omissis*) il (*omissis*) e residente in (*omissis*), nella sua qualità di legale rappresentante, con nota acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 1486 del 03/03/2020, presentava istanza telematica, sul sito www.sistema.puglia.it, di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolica della potenza prevista pari a **23 MWe**, costituito da **10 aerogeneratori** aventi potenza uninominale pari a 2,3 MWe, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG), località "Poppi", nonché delle opere ed infrastrutture connesse. La Provincia di Foggia con nota prot. n. 10860 del 09/03/2020 (acquisita al prot. n. 1733 del 10/03/2020) comunicava di aver provveduto alla pubblicazione del progetto in oggetto all'albo pretorio ex art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, al fine di dare impulso al procedimento, effettuata la verifica formale sulla completezza dell'istanza, trasmetteva con nota prot. n. 2929 del 15/04/2020 preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell'istanza sul portale telematico www.sistema.puglia.it entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dal 16/05/2020.
- L'Istante con nota pec del 15/06/2020 (acquisita al prot. n. 4206 del 19/06/2020) provvedeva al deposito della documentazione richiesta con la summenzionata nota prot. n. 2929 del 15/04/2020; la Sezione

scrivente procedeva alla verifica formale della documentazione integrativa depositata, con la succitata nota prot. n. 4206 del 19/06/2020, e rilevava ulteriori anomalie formali, pertanto con ulteriore nota prot. n. 5351 del 29/07/2020 trasmetteva nuova richiesta di integrazioni cui la Società rispondeva con la nota pec del 26/08/2020 (acquisita al prot. n. 5958 del 28/08/2020).

- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvedeva, quindi, alla ulteriore verifica della documentazione trasmessa con la nota acquisita al prot. n. 5958 del 28/08/2020; pertanto a seguito dell'esito favorevole della verifica, effettuata da questa, della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 6012 del 03/09/2020 comunicava la procedibilità dell'istanza; precisando che con l'introduzione dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la decisione di concedere i titoli abilitativi (tra cui il provvedimento di A.U.), necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, richiesti dal proponente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, dello stesso decreto.
- Successivamente la Provincia di Foggia con nota prot. n. 9154 del 23/02/2021 (acquisita al prot. n. 1878 del 24/02/2021) convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 23/03/2021 in modalità videoconferenza per l'esame del progetto come descritto nelle premesse. La Sezione scrivente procedeva alla verifica delle comunicazioni ovvero documentazioni depositate dalla società Difesa Wind S.r.l. sul portale telematico della Provincia, dalla quale emergeva che codesto proponente aveva proposto una modifica del layout di impianto con la rinuncia alla realizzazione dell'aerogeneratore contraddistinto dal n. 7 nonché allo spostamento degli aerogeneratori n. 4, 6 e 8 e allegava una planimetria con il nuovo assetto dell'impianto di cui la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente non dava evidenza, gli Enti coinvolti nel procedimento, con la nota prot. n. 9154 del 23/02/2021 di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi succitata.
- Pertanto, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, considerato che con nota prot. n. 6012 del 03/09/2020 comunicava l'Adeguatezza e completezza dell'istanza, alla luce delle modifiche apportate al layout di impianto, con ulteriore nota prot. n. 2880 del 22/03/2021, chiedeva nel corso della succitata riunione della Conferenza di Servizi l'aggiornamento della documentazione progettuale allegata all'istanza di Autorizzazione Unica depositata sul portale www.sistema.puglia.it elencando puntualmente la documentazione necessaria.
- In seguito la Provincia di Foggia con nota prot. n. 15999 del 29/03/2021 (acquisita al prot. n. 3135 del 30/03/2021) trasmetteva il verbale della summenzionata riunione della Conferenza di Servizi del 23/03/2021; la seduta era aggiornata con l'impegno della Società proponente a provvedere alla modifica dell'altezza del mozzo dell'aerogeneratore "... *portandola ad una quota inferiore a 199 m s.l.m. ...*" al fine di superare le criticità comunicate dall'Aeronautica Militare con la nota prot. n. 12036 del 10/03/2021, nonché al deposito della documentazione richiesta dalla Scrivente Sezione nel corso della riunione e formalizzata con la sopracitata nota prot. n. 2880 del 22/03/2021.
- Infine, con nota prot. n. 19935 del 21/04/2021 (acquisita al prot. n. 4058 del 22/04/2021) la Provincia di Foggia convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 12/05/2021 in modalità videoconferenza. Nel corso della seduta la Provincia di Foggia, in qualità di Autorità Ambientale, comunicava che "... *il giudizio di Valutazione di Impatto Ambientale, così come scaturente dal parere espresso dal Comitato VIA Provinciale ...*" era favorevole. La Scrivente Sezione, con nota prot. n. 5105 del 12/05/2021, invitava il Proponente a voler ulteriormente verificare la documentazione depositata in data 29/03/2021, sul portale telematico www.sistema.puglia.it, avendo rilevato delle ulteriori incongruenze con riferimento: alle modalità di sottoscrizione degli elaborati, difformi rispetto a quanto previsto al punto 4.4.2 della D.D. 1/2011, il Quadro Economico. Infine, suggeriva di voler completare la documentazione inerente il Piano Particellare di Esproprio allegando la "Relazione sulla determinazione delle indennità di espropriazioni". L'Autorità Procedente con nota prot. n. 24584 del 13/05/2021 (acquisita al prot. n. 5175 del 14/05/2021) trasmetteva il verbale della succitata seconda riunione della Conferenza di Servizi.
- Successivamente con nota pec del 21/05/2021 (acquisita al prot. n. 5525 del 21/05/2021) la società Difesa Wind S.r.l. forniva chiarimenti in merito alle incongruenze fatte rilevare dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi e formalizzata con la

citata nota prot. n. 5105 del 12/05/2021 e provvedeva nuovamente al deposito della documentazione tecnico – progettuale sottoscritta, correttamente, ex punto 4.4.2 della D.D. 1/2011 “Istruzioni tecniche”. Infine, la Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche con nota prot. n. 8162 del 26/05/2021 (acquisita al prot. n. 5649 del 26/05/2021) rilasciava il parere favorevole in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera.

- Alla luce di quanto si qui esposto, l’impianto è ora costituito da n. 7 aerogeneratori contraddistinti dai numeri 1- 2- 3- 4- 5- 6- 8; in particolare gli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 6 e 8 avranno un'altezza della torre ridotta a m. 89 al fine di superare le criticità segnalate dall’Aeronautica Militare con la nota prot. n. 12036 del 10/03/2021.
- Pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 5899 del 01/06/2021 trasmetteva la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la società Difesa Wind S.r.l. a pubblicare l’avviso su due testate giornalistiche una di carattere locale e una nazionale, e il Comune interessato a pubblicare presso il proprio albo pretorio l’avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. summenzionato.
- Successivamente, sempre la Provincia di Foggia con nota prot. n. 28318 del 31/05/2021 (acquisita al prot. n. 5894 del 01/06/2021) convocava la terza riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 22/06/2021 sempre in modalità videoconferenza. La seduta era aggiornata in attesa del decorrere dei termini previsti dalla *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* di cui alla nota prot. n. 5899 del 01/06/2021. La Società istante informava l’Autorità procedente di aver provveduto alla pubblicazione della succitata comunicazione sulle previste due testate giornalistiche a carattere nazionale e locale nei giorni 04/06/2021 e 05/06/2021; informava inoltre che nelle medesime giornate anche il Comune di Foggia provvedeva alla pubblicazione del medesimo avviso al proprio albo pretorio. Infine, con nota prot. n. 32643 del 22/06/2021 (acquisita al prot. n. 6797 del 28/06/2021) trasmetteva il verbale della succitata terza seduta della Conferenza di Servizi.
- La Provincia di Foggia con nota prot. n. 32650 del 22/06/2021 (acquisita al prot. n. 6799 del 28/06/2021) convocava la quarta riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 07/07/2021 in modalità videoconferenza. Nel corso della seduta l’Autorità procedente comunicava che con Determinazione Dirigenziale n. 918 del 15/06/2021 rilasciava parere favorevole di accertamento di compatibilità paesaggistica; dava evidenza dei pareri favorevoli e/o sfavorevoli con prescrizioni acquisiti agli atti del procedimento, con la precisazione che *“... ai sensi dell’art- 14 ter comma 7 Legge 241/90 e ss.mm. ii. si intendono acquisiti con il silenzio assenso i pareri dei restanti enti invitati alla conferenza il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso la volontà dell’amministrazione rappresentata ...”*.

Preso atto dei pareri, valutati ed acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi convocata nel procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., trasmessi dall’Autorità Provinciale competente al rilascio del P.A.U.R. e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 4131 del 11/05/2021, con cui considerato che il Comitato VIA provinciale nella seduta del 11/03/2021 ha ritenuto di dover escludere gli aerogeneratori T9 (per problematiche legate alla sicurezza della gittata) e T10 (per criticità in rapporto al PAI Puglia); tenuto conto che l’impianto si colloca in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un intenso popolamento a partire dal Neolitico fino all’Età romana, come documentato dalle numerose evidenze segnalate nella Carta dei beni Culturali e nel PPTR.

Soprattutto, si sottolinea come le opere a progetto distino solo pochi chilometri dal vasto insediamento indigeno di Arpi, sottoposto a vincolo archeologico ai sensi della L. 1089/1939. Il comparto territoriale in cui è localizzato l'impianto eolico risulta, inoltre, attraversato dal percorso del Regio Tratturo n. 1 "L'Aquila – Foggia", dal Tratturello n. 86 "Foggia – Sannicandro" e dal Tratturello n. 48 "Foggia – Ciccallente". Inoltre, in corrispondenza delle aree dove dovrebbero sorgere le torri T2 e T4 nel corso della ricognizione di superficie sono stati rinvenuti materiali, genericamente databili ad età romana, per i quali è stata ipotizzata la giacitura primaria collegata alla presenza di un edificio a carattere produttivo. Tanto premesso questa Soprintendenza rilascia parere favorevole al rilascio della compatibilità ambientale per le sole torri contraddistinte come T1 – T2 – T3 – T4 – T5 – T6 e T8 a condizione che:

- in elazione alle citate aree di interferenza della T2 e della T4 (e relative opere civili connesse quali strade, piazzole, ecc.) vengano effettuati saggi di scavo preliminari, ai fini di verificare natura, consistenza e datazione dei depositi archeologici e la compatibilità con la progettata realizzazione delle opere;
- tutti i lavori di scavo per la realizzazione dei cavidotti, interno ed esterno, e quelli per la realizzazione delle altre torri (T1, T3, T5) e relative opere civili connesse quali strade, piazzole, ecc. siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa.

Qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto.

Si rappresenta, inoltre, che nell'ambito delle attività di assistenza archeologica, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. LA Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati. L'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato dell'assistenza archeologica dovrà pertanto essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 106840 del 08/07/2021, con cui trasmette nulla osta alla costruzione dell'elettrodotto MT di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla società Difesa Wind S.r.l., a condizione che:
 - tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
 - che siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Difesa Wind S.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Foggia, in data 06/10/2011 al n. 5626 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933.

Si precisa che il nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 95 comma 2/bis per la quale invece il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità del gestore. Si fa presente che la Società Difesa Wind Srl si impegna a che se nella fase di costruzione dell'elettrodotto e, segnatamente, nel corso di esecuzione dei lavori di scavo propedeutici alla successiva posa in opera delle tubazioni di protezione (tubi pvc/polietilene, rigidi/pieghevoli, conformi alla norma CEI 23-46) e dei cavi elicordati, ove venga riscontrata la presenza di linee di telecomunicazioni nella zona interessata dal tracciato dell'elettrodotto, vale a dire in caso di "avvicinamento" per incroci e/o parallelismi tra l'elettrodotto stesso e le linee di telecomunicazioni, verranno rispettate le prescrizioni della norma CEI 11-17 capitolo 6 (Coesistenza tra cavi di energia ed altri servizi tecnologici interrati). Si informa altresì che l'allegato Nulla Osta consente l'esercizio, ovvero, l'allaccio delle opere di cui all'oggetto alla Rete Elettrica Nazionale. L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società Difesa Wind Srl ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. Si avvisa che il Nulla

Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società Difesa Wind S.r.l., eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.Lgs. 259/2003;

- Ministero dello Sviluppo Economico –Dipartimento per l'energia e il Clima – Divisione X – Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 18888 del 15/06/2021, con cui segnala che dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario, impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11.06.2012, prot. n. 11626.

Tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare e reperibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo: <https://unmig.mise.gov.it/> nella sezione Dati - Altre Attività - Nulla osta minerario per linee elettriche e impianti. Da tali pagine è possibile avviare direttamente la procedura per le verifiche.

Si fa presente, infine, che la procedura sopra citata, da adottare anche in caso di integrazioni/modifiche dei progetti, assolve gli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio nel procedimento, fermo restando l'obbligo per il proponente di inviare a quest'Ufficio la dichiarazione nei casi previsti dalla citata circolare.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società Difesa Wind S.r.l. depositava sul portale telematico www.sistema.puglia.it la verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013;
- la summenzionata verifica si concludeva con la dichiarazione da parte del tecnico dell'assenza di interferenze con titoli minerari vigenti.

RILEVATO che:

come previsto dalla comunicazione succitata dell'Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica "... *assolve gli obblighi di coinvolgimento* ..." dell'Ufficio Territoriale su menzionato.

Pertanto si ritiene assolto quanto segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Sez. U.N.M.I.G..

- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 4388 del 08/03/2021, con cui comunica che tra le particelle catastali interessate dall'intervento sono presenti immobili intestate la "Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica", Demanio dello Stato Ramo Bonifica" e "Direzione Generale del Demanio – Ministero Finanze". Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che, per quanto riguarda i beni intestati a "Demanio Pubblico dello Stato e per le Opere di Bonifica" e "Demanio della Stato Ramo Bonifica", la scrivente non esprimerà alcun parere finalizzato all'esecuzione dell'opera e che lo stesso potrà essere rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica, Amministrazione alla quale compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata;
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 11125 del 23/06/2021, comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n. 139/2006, non essendo compresi dell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che la presenza nell'ambito dell'impianto di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al D.P.R. 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene alla specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15/07/2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare

dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio incendi ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento;

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Autorità Idraulica sede di FG, prot. n. 7544 del 14/05/2021, con cui considerato che il tracciato prevede gli attraversamenti di alcuni reticoli e che detti attraversamenti avverranno a mezzo di TOC, con la fuoriuscita dei cavi ad oltre 150 metri, sia in destra che in sinistra idraulica dei reticoli stessi. Tutte le torri eoliche sono fuori dai limiti sopraindicati. Premesso quanto sopra, ai sensi dell'art. 120. del R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 57 e 93 del R.D n. 523/1904, questa Autorità Idraulica, unicamente sotto l'aspetto idraulico, esprime, per gli interventi proposti, parere favorevole a condizione che:

1. le opere in progetto non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica del corso d'acqua;
2. il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua;
3. il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buone riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse;
4. siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque;
5. questa Autorità Idraulica si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'area di intervento;
6. siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;
7. la profondità del cavidotto per l'attraversamento dei reticoli non dovrà essere inferiore ai mt. 2,00 rispetto al letto di magra del corso d'acqua;
8. siano osservate le norme del R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche;
9. sia acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Si fa presente inoltre che i punti di interferenza della linea elettrica con i corsi d'acqua sopracitati ricadono nel comprensorio del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, per cui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 nr. 17, al fine del rilascio della concessione;

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 5649 del 26/05/2021, con cui esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in dicato in oggetto ed alla declaratoria di pubblica utilità del progetto;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Servizio Attività Estrattive, prot. n. 9852 del 18/06/2021, con cui esprime nulla osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio;
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 5380 del 19/03/2021, con cui comunica che dal layout di progetto così come revisionato e pubblicato sullo Sportello Telematico Unificato, trasmesso dalla società Difesa Wind s.r.l. all'Amministrazione Provinciale con nota prot. n. 11160/2021, si rileva che gli aerogeneratori, i cavidotti di connessione e il punto di connessione sono ubicati nei pressi del Regio Trattarello n.86 Foggia-Sannicandro. Il Quadro di Assetto dei Tratturi, approvato con DGR n. 819 del 2 maggio 2019, individua per il suddetto Trattarello le aree occupate dalla sede stradale della SP23 come appartenenti alla classe b), ovvero come "aree idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico", mentre quelle restanti come aree appartenenti alla classe a), ovvero come aree che "conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il

loro attuale interesse storico, archeologico e turistico ricreativo". Per quanto attiene alla valutazione degli impatti dell'intervento in oggetto, quindi, pur stimando un possibile impatto anche significativo sui tratturi menzionati, cui il QAT riserva il massimo grado di tutela, si fa presente che gli strumenti attraverso i quali sono perseguite le finalità del Parco sono il Documento Regionale di Valorizzazione (DRV) e i Piani Locali di Valorizzazione (PLV). Tali strumenti, infatti, hanno tra l'altro lo scopo di tutelare, recuperare e conservare i valori naturalistici, storici e culturali dei tratturi regionali, nonché promuoverne la fruizione. Attualmente è in itinere il processo di redazione del DRV ai sensi dell'art. 15 della LR 4/2013, avviato con DD n. 603 del 04/012/2020, che condurrà sulla base del QAT e del Piano paesaggistico regionale vigente, alla definizione degli obiettivi generali di valorizzazione e riqualificazione da conseguire attraverso i PLV. Pertanto, nelle more della definizione del procedimento di formazione del DRV, questo Servizio è impossibilitato ad esprimere una valutazione quali quantitativa dell'impatto ambientale. Si rilevano inoltre due attraversamenti del cavo di connessione con aree demaniali di tipo a) del menzionato Tratturello. Pertanto, una volta conclusosi favorevolmente il procedimento di PAUR in corso, per tali attraversamenti è necessario che questo Servizio rilasci apposita concessione regolante i tempi, le condizioni, le modalità di utilizzo e contenente il canone annuo da corrisponderci, previa presentazione di istanza di concessione per le aree demaniali interessate;

- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 3828 del 17/04/2020, con cui comunica che l'intervento riguarda la realizzazione di un impianto eolico composto da 10 aerogeneratori ognuno da 2,30 MW da installare nel comune di Foggia (FG) in località "Poppi" con opere di connessione ricadenti nel medesimo comune, individuato al NCT ai fogli di mappa nn. 10-23-24-26-37. Lo stesso ricade in parte (fogli 10 e 37) in aree sottoposte a vincolo dal PTA approvato con D.C.R. n. 230/2009, di **Tutela Quantitativa**.

In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle falde e delle destinazioni d'uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, applicando le limitazioni di cui alle **Misure 2.11 dell'allegato 14 del PTA (misure KTM7 dell'elaborato G – Programma delle Misure dell'aggiornamento adottato con DGR n. 1333/2019)**, alle quali si fa espresso rinvio.

La tipologia di opere previste, nel loro insieme non configurano con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che **nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto**, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016;

- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia – Vincolo Idrogeologico, prot. n. 28941 del 28/05/2021, con cui comunica che:

- 1) le aree interessate dai lavori di cui all'oggetto, non sono soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica;
- 2) Vengano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;
- 3) Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;
- 4) L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi";

- 5) Non è consentita la estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale;
 - 6) L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata da questo Servizio nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951;
 - 7) Per la realizzazione del progetto potrebbe rendersi necessario l'abbattimento di piante di ulivo anche con caratteristiche di monumentalità; in tal caso, la normativa in materia prevede, in caso di realizzazione di opere di pubblica utilità, la deroga al divieto di abbattimento degli alberi di ulivo, previa autorizzazione di questo Servizio;
 - 8) Per la realizzazione del progetto potrebbero rendersi necessarie estirpazioni di superfici vitate, nel qual caso la normativa vigente prevede la richiesta ed il successivo rilascio di autorizzazione da parte di questo Servizio Regionale;
 - 9) per quanto concerne l'eventuale abbattimento di piante ulivo e/o taglio di piante di interesse forestale e/o estirpazione di superfici vitate, questo Servizio rilascerà i provvedimenti autorizzativi di competenza solo dopo aver effettuato gli accertamenti in campo ed acquisito tutta la documentazione atta a comprovare la mancanza di vincoli;
 - 10) Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non saranno create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi procederanno per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno saranno eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;
 - 11) ai sensi dell'art. 7 del R.R. 9/2015, il materiale in esubero opportunamente caratterizzato deve essere conferito in discarica autorizzata;
 - 12) terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
 - 13) nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
 - 14) divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;
 - 15) le opere di cui al progetto vengano installate in terreni non soggetti a produzioni di qualità. I terreni distinti e coltivati ad uliveto e vigneto non devono essere nemmeno marginalmente interessati, né da opere stradali, né di posa di cavidotti/elettrodotti o installazione degli aerogeneratori, quindi il Progetto non deve alterare né in termini di produttività che espressamente estetica terreni di pregio con produzione DOP/IGT e IGP e DOC";
 - 16) la realizzazione dell'impianto non comporta l'espianto di impianti arborei oggetto di produzioni agricole di qualità e che sulle aree interessate dal progetto non gravano impegni derivanti dal loro inserimento in piani e programmi di sviluppo agricolo e rurale cofinanziati con fondi europei (FEOGA e FEARS) non coerenti con la realizzazione dell'impianto;
 - 17) sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune su cui l'iniziativa ricade;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 18192 del 23/06/2021, con cui comunica che preso atto e valutati tutti gli elaborati del progetto e le integrazioni da ultimo ricevute conferma il proprio parere di compatibilità al P .A.I. n. 10327 del 14.04.2021, già espresso per l'intervento in oggetto, con le seguenti prescrizioni:
- gli attraversamenti dei corsi d'acqua, individuato dal P.A.I. sulla Carta topografica I.G.M. 1 :25.000, e sulla base delle cartografie pubblicate sul sito istituzionale di questa autorità distrettuale per il passaggio dei cavidotti, così come riportato, anche, nello "studio idraulico relazione tecnica e relazione descrittiva", siano realizzati mediante tecnica TOC e senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti; inoltre i punti di inizio/fine perforazione siano esterni alle aree allagabili;
 - tutte le strutture (aerogeneratori, cabine, edifici, ecc) devono essere ubicate al di fuori delle aree allagabili con Tr 200 anni;

- le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; resta inteso che, sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio delle opere, questa Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità conseguente a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'aree di intervento;
- si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
- il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.

Sarà cura del responsabile del -rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione;

- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 19552 del 19/03/2021, con cui per quanto di competenza esprime parere favorevole alla esecuzione delle opere proposte, a condizione che:
 1. siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri;
 2. sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva e di realizzazione dell'opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.);
 3. nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella valutazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno.

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni

- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 39941 del 31/05/2021, con cui preso atto della documentazione prodotta, allegata alla nota del proponente n. 36818 del 18/05/2021:
 - che il progetto sinteticamente consiste nella realizzazione di un parco eolico ridotto a 7 aerogeneratori ognuno da 2,30 MW da installare nel comune di Foggia (FG) in località "Poppi" con opere di connessione ricadenti nel medesimo comune;
 - che il proponente ha fornito il computo metrico estimativo per la dismissione e a messa in pristino;
 - che risulta fornita, altresì, la asseverazione da parte di tecnico competente.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3, della L.R.31/2008, così come modificato dalla L.R. n.52/2019, si esprime parere favorevole ad una rivalutazione dell'importo della fideiussione che codesta autorità competente vorrà considerare sulla base del computo metrico asseverato, fornito dal tecnico della società, ritenuto congruo in relazione alle opere di rimessa in pristino e delle misure di reinserimento o recupero ambientale.

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endo - procedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di Codesta Autorità Competente per quanto attiene al rilascio del provvedimento in questione;

- Consorzio per la bonifica della Capitanata, prot. n. 13675 del 27/05/2021, con cui comunica che tenuto conto del nuovo layout, emerge un numero inferiore di interferenze sostanzialmente con la rete di distribuzione irrigua, in ragione degli aerogeneratori soppressi e di quelli la cui posizione planimetrica risulta leggermente variata, dell'elettrodotta interna e di collegamento alla RTN. Si evidenzia tuttavia che le informazioni fornite in allegato alla nota prot. n. 13027 del 21/05/2021, sono sufficienti ed idonee affinché la Società proponente possa, prima dell'inizio dei lavori, produrre la documentazione necessaria per il superamento delle interferenze tutt'ora sussistenti, in conformità alla condizioni e prescrizioni stabilite nella nota innanzi richiamata, ed attivare le procedure previste dal RR. n. 17/2013.

a) Rete idrografica

L'elettrodotto di connessione dell'impianto eolico alla rete elettrica nazionale intercetta gli alvei dei canali di competenza di codesto Consorzio.

L'attraversamento degli alvei è consentito per quanto attiene le competenze di questo Consorzio in materia di manutenzione, previo impiego della tecnica della trivellazione orizzontale controllata (t.o.c.) e con il rispetto delle seguenti condizioni:

- i punti di inizio e termine della t.o.c. siano ubicati a debita distanza dai cigli spondali degli alvei attuali (almeno 10 metri per il Canale Duanera ed il Torrente Laccio e almeno 25 metri per il Torrente Celone); la stessa distanza deve essere rispettata rispetto ai limiti della proprietà demaniale;
- il profilo del cavidotto installato a mezzo t.o.c. deve avere un adeguato franco rispetto al fondo ed alle sponde degli alvei almeno 3 metri per il Canale Duanera ed il Torrente Laccio e almeno 5 metri per il Torrente Celone);
- nei punti di inizio e termine della t.o.c. devono essere posati idonei cartelli segnalatori della presenza del cavidotto montati su paline di altezza non inferiore a metri 2 saldamente ancorate al suolo;
- le condizioni innanzi elencate potranno essere rese più severe dagli altri enti istituzionalmente competenti in materia di reti idrografiche (Regione Puglia ex Genio Civile, Autorità di Distretto);
- prima dell'inizio dei lavori si dovrà conseguire la specifica autorizzazione per l'uso dei beni demaniali prevista dal Regolamento Regionale n. 17/2013.

b) Impianti irrigui**Rete di adduzione (Compensorio Sud Fortore – Distretto 6B)**

La rete di adduzione è interessata dall'elettrodotto di connessione alla stazione elettrica nei seguenti punti:

- 1) Comune di Foggia, foglio 24, particelle 173-175: tubazione in c.a.p. dn 1500, pressione nominale 7 atm e fascia di esproprio 10 metri;
- 2) Comune di Foggia, foglio 24, particella 199 e foglio 26 particella 158: tubazione on c.a.p. dn 1500, pressione nominale 7 atm e fascia di esproprio 10 metri (elettrodotto + viabilità per torre T6);
- 3) Comune di Foggia, foglio 26, particelle 159 e 161: tubazione in c.a.p. dn 1700, pressione nominale 7 atm e fascia di esproprio 12 metri (elettrodotto + viabilità per torri T7 e T8);
- 4) Comune di Foggia, foglio 24, particelle 187-189-191-193-195-197-199 e particelle 161-163-164: parallelismo di cavidotto e viabilità di accesso alla torre T5 (per ml. 424,00) e di cavidotto e viabilità di accesso alla torre T7 (per ml. 946,00).

Rete di distribuzione (Compensorio Sud Fortore – Distretto 6B – comizi 7.8.9.10.11.12.13.15.16)

La rete di distribuzione è interessata dai cavidotti interni ed esterni e dagli aerogeneratori in numerosi punti.

Si premette che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscono il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1,50 per condotte fino a Φ 275 mm, mt. 2,50 per condotte da Φ 300 a Φ 500 mm. e mt. 4,50 per condotte da Φ 600 a Φ 1200 mm) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3,00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compresa viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3,75 ($1,50/2 + 3,00$) per condotte fino a Φ 275 mm., a mt. 4,25 ($2,50/2 + 3,00$) per condotte da Φ 300 a Φ 500 mm., e mt. 5,25 ($4,50/2 + 3,00$) per condotte da Φ 600 a Φ 1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3,00 dal limite dell'area demaniale.

Pertanto per il superamento delle interferenze con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Intersezioni (elettrdotto interrato)

- 1) il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10,50 (in asse alla condotta) per diametri sino a Φ 275 mm., non inferiore a mt. 11,50 per diametri da Φ 300 a Φ 500 mm., non inferiore a mt. 13,50 per diametri da Φ 600 a Φ 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a Φ 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6,00 sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30,00;
- 2) la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm 100 (cm 150 per posa con sonda teleguidata);
- 3) la profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese della Società proponente, in presenza di tecnici consortili;
- 4) il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o deviazioni con altre linee nel tratto interessato;
- 5) la presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalato su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2,00;
- 6) al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
- 7) l'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm, è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione dal cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);
- 8) la tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm. (auspicabile).

Intersezioni (elettrdotto aereo)

- 1) i sostegni debbono essere ubicati ad una distanza dalle condotte non inferiore a quello innanzi precisata in funzione del relativo diametro;
- 2) i conduttori devono avere altezza dal suolo non inferiore a mt. 8,00 per tutta l'ampiezza della fascia di asservimento delle condotte e delle fasce di rispetto laterali.

Intersezioni strade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;
- 2) la protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
- 3) nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.

Sovrapposizioni

Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.

Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistono impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che la società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto – favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica – ed alla estinzione di quelle non più necessarie.

Autorizzazione all'uso dei beni demaniali

Le interferenze con gli impianti consortili necessitano, per il loro superamento, l'utilizzo di beni intestati o asserviti al demanio pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica; pertanto deve essere richiesta specifica autorizzazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/2013;

- Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, nella seduta della Conferenza di Servizi del 12/05/2021 comunica che il giudizio di Valutazione di Impatto Ambientale, così come scaturente dal parere espresso dal Comitato VIA Provinciale è favorevole;
- Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, prot. n. 31814 del 17/06/2021 con cui trasmette la Determina del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio n. 918 del 15/06/2021 con cui verificata la conformità al P.P.T.R. con gli interventi previsti dall'art. 81 e dall'art. 82; preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 14/06/2021, che in relazione all'intervento in progetto ha formulato il seguente parere: *"... la Commissione Paesaggio valutati gli elaborati progettuali e le tecniche di realizzazione (cavidotto interrato su strada esistente) ..."* ritiene di poter rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R., in quanto l'intervento, così come proposto, non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela dell'approvato P.P.T.R.;
- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 0007323 del 03/03/2021, comunica che, per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in progetto, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata tramite il link indicato nella nota di convocazione della Conferenza di Servizi della Provincia di Foggia, per il giorno 23/03/2021;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0016148 del 07/07/2021, visti i pareri favorevoli del 15° Reparto Infrastrutture di Bari e del Comando Forze Operative Sud di Napoli; tenuto conto che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro; esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il parere favorevole per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: www.difesa.it/SGC-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 0031025 del 28/06/2021, ai sensi dell'art. 710 del R.D. 327/1942 (codice della navigazione) esprime il parere favorevole del Comando Territoriale dell'A.M. alla realizzazione degli aerogeneratori nella nuova configurazione proposta, a condizione che:
 - non siano realizzati gli aerogeneratori **T07 – T09 - T10** come proposto dalla società;
 - gli aerogeneratori **T05 -T06n - T08n** abbiano una quota di sommità delle pale inferiore a **198,5 m s.l.m.**;
 - sia aggiornato il progetto depositato sul portale istituzionale di codesta Provincia con le nuove coordinate e quote massime degli aerogeneratori (T05 – T06n – T08n) secondo le prescrizioni indicate

e con le nuove coordinate per T04n;

- siano rispettate le prescrizioni della circolare a riferimento e) dello Stato Maggiore della Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al C.I.G.A. dell'A.M. all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori;

- ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, nota prot. n. 0073748 del 01/07/2020, comunica che:
 - l'ENAV con foglio 68880\2020\Funzione Progettazione Spazi aerei (ENAC-PROT-2020-57590) ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati di propria competenza mentre le procedure di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare;
 - in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.
 - Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 *Marking and lighting of wind turbines*. In merito alla segnaletica diurna (*Marking*) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut.
 - Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.
 - Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà inviare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell'aerogeneratore;
2. altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, sia apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante;

- ASL Foggia, prot. n. 0062108 del 15/06/2021, con cui presa visione della documentazione del progetto in argomento rilascia assenso senza condizioni;
- RFI – Rete Ferroviaria Italiana, prot. n. 0001265 del 18/03/2021, con cui comunica che i rischi generati dalla presenza degli aerogeneratori, nella posizione proposta e più in particolare in relazione al raggio di azione che è stato calcolato del frammento di pala che potrebbe staccarsi e proiettarsi oltre l'aerogeneratore, risultano compatibili con la sicurezza dell'esercizio ferroviario e con la salvaguardia della pubblica incolumità. Tanto premesso, si esprime parere di massima favorevole;
- SNAM Rete Gas, prot. n. 93 del 05/07/2021, con cui comunica che, sulla base della documentazione progettuale inoltrata, è emerso che opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose;
- E - Distribuzione, prot. n. 0412830 del 14/05/2021, con cui premesso che l'inserimento dell'impianto di che trattasi avverrà sulla rete di altro gestore e che le presenti valutazioni afferiscono esclusivamente ad impianti di proprietà di e-distribuzione, dopo aver visionato la documentazione resaci disponibile, con la presente siamo, di massima, a formulare le nostre valutazioni positive a riguardo dell'intervento in questione.

Facciamo presente che la localizzazione di nuovi impianti non deve comportare alcun problema nella gestione ordinaria e straordinaria di eventuali nostri impianti elettrici interferenti.

In particolare, non dovranno essere occupate le fasce di rispetto necessarie alla gestione delle nostre linee, la cui estensione varia per tipologia di impianto.

Il rispetto della sopracitata prescrizione costituisce condizione indispensabile, tenuto anche conto delle facoltà previste a favore del Gestore della Rete dall'art. 121 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici n. 1775/33, per l'esecuzione delle attività di ispezione, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee finalizzata a garantire la continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica o ad eliminare eventuali situazioni di pericolo, mediante anche l'impiego di specifici mezzi d'opera.

Eventuali esigenze di spostamento dei nostri elettrodotti dovranno essere formalizzate per la successiva emissione del preventivo ad hoc, che conterrà anche la quantificazione dei relativi oneri economici da sostenere;

- Terna S.p.A., prot. n. 0046459 del 08/06/2021, con cui comunica che:
 - in data 28/10/2019 la Società DIFESA WIND S.r.l. ha richiesto a Terna la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto eolico da 23 MW nel Comune Foggia (FG);
 - in data 18/02/2020 con lettera prot. TERNA/P20200011491 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la connessione che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN di Foggia, mediante gli impianti esistenti della Società Margherita S.r.l.;
 - in data 02/03/2020 la Società DIFESA WIND S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
 - in data 10/03/2020 con lettera prot. TERNA/A20200016838 e in data 09/04/2020 con lettera prot. TERNA/A20200023163, la Società ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell'impianto alla RTN;
 - in data 11/06/2020 con lettera prot. TERNA/P20200035140 TERNA ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 5649 del 26/05/2021 (acquisita al

- prot. n. 5649 del 26/05/2021) rilasciava il parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 5899 del 01/06/2021 trasmetteva la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, al Comune di Foggia e alla società Difesa Wind S.r.l. con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio del Comune e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
 - la società Difesa Wind S.r.l. con pec del 06/07/09 (acquisita al prot. n. 7368 del 06/07/2021 trasmetteva attestazione di avvenuta pubblicazione del succitato avviso su due quotidiani, uno di carattere locale e uno nazionale;
 - il Comune di Foggia con nota prot. n. 69874 del 05/07/2021 (acquisita al prot. n. 7298 del 05/07/2021) comunicava che il citato avviso era stato pubblicato all'Albo pretorio on – line dal giorno 01/06/2021 al giorno 01/07/2021 senza che siano pervenute osservazioni;
 - decorso il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla nota 5899 del 01/06/2021, la Sezione infrastrutture Energetiche e Digitali prendeva atto che non erano pervenute osservazioni pertinenti al procedimento avviato.

Con riferimento alle modalità di applicazione dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, si evidenzia quanto segue:

- la società Difesa Wind S.r.l. con nota del 18/05/2021 chiedeva congiuntamente all'Arpa Puglia – DAP di Foggia e al Comune di Foggia *"... di voler esprimere il proprio parere di competenza, così come richiesto dall'art. 4 comma 3 L.R. cit., in merito ai costi di dismissione ..."*; e allegava il piano di dismissioni asseverato già depositato sul portale della Provincia e della Regione Puglia;
- Arpa Puglia – DAP di Foggia, prot. n. 39941 del 31/05/2021, con cui preso atto della documentazione prodotta allegata alla nota del proponente acquisita al protocollo dell'Ente n. 36818 del 18/05/2021, ai sensi dell'art. 4 comma 3, della L.R.31/2008, così come modificato dalla L.R. n.52/2019, rilasciava parere favorevole ad una rivalutazione dell'importo della fideiussione che codesta autorità competente vorrà considerare sulla base del computo metrico asseverato, fornito dal tecnico della società, ritenuto congruo in relazione alle opere di rimessa in pristino e delle misure di reinserimento o recupero ambientale;
- il Comune di Foggia, non faceva pervenire alcun riscontro in merito.

Pertanto in fase di sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010 si terrà in conto, ai fini della determinazione del valore della fideiussione a garanzia della dismissione dell'impianto, del valore proposto e approvato dagli enti competenti nel corso del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi.

Preso atto che:

- con l'introduzione dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la VIA non può essere in alcun modo resa al di fuori del PAUR e che, lo stesso provvedimento di AU deve necessariamente confluire nel PAUR;
- in conformità all'art. 27 bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., la decisione di concedere i titoli abilitativi (tra cui il provvedimento di A.U.), necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, richiesti dal proponente è assunta sulla base del provvedimento di V.I.A., adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, dello stesso decreto;
- il progetto in questione ha ottenuto i pareri favorevoli, sia pure in virtù di silenzio assenso, di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento che ne hanno valutato gli aspetti, per i profili di rispettiva competenza, anche con riferimento alla sicurezza e alla tutela ambientale e paesaggistica
- la Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente nella quarta riunione della Conferenza di Servizi del 07/07/2021, dichiarava che *"... ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 Legge 241/1990 e ssmm.*

ii., si intendono acquisiti con il silenzio assenso i pareri dei restanti enti invitati alla conferenza il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso la volontà dell'amministrazione rappresentata ...".

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia, con nota prot. n. 4131 del 11/05/2021, considerata la posizione del Comitato VIA Provinciale nella seduta del 11/05/2021, rilasciava parere favorevole con prescrizioni;
- la Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente con nota prot. n. 31814 del 17/06/2021, in qualità di Autorità di Ente delegato in materia paesaggistica ex art. 146 comma 6 e art. 7 L.R. 20/2009 giusta delega rilasciata dalla regione Puglia D.G.R. 2766 del 14/12/2010, trasmetteva la Determina del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio n. 918 del 15/06/2021 con cui verificata la conformità al P.P.T.R. con gli interventi previsti dall'art. 81 e dall'art. 82; preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 14/06/2021, che in relazione all'intervento in progetto ha formulato il seguente parere: *"... la Commissione Paesaggio valutati gli elaborati progettuali e le tecniche di realizzazione (cavidotto interrato su strada esistente) ..."* ritiene di poter rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R., in quanto l'intervento, così come proposto, non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela dell'approvato P.P.T.R.;
- Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, nella seduta della Conferenza di Servizi del 12/05/2021 comunicava il giudizio favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale, così come scaturente dal parere espresso dal Comitato VIA Provinciale;
- la Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente nella quarta riunione della Conferenza di Servizi del 07/07/2021, dichiarava che *"... ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 Legge 241/1990 e ssmm. ii., si intendono acquisiti con il silenzio assenso i pareri dei restanti enti invitati alla conferenza il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso la volontà dell'amministrazione rappresentata ..."*;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Difesa Wind S.r.l. ha provveduto al deposito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 03/03/2020, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- la Provincia di Foggia, in qualità di Autorità provinciale competente al rilascio del PAUR, ha concluso favorevolmente la Conferenza di Servizi in data 07/07/2021;
- per quanto innanzi esposto, prendendo atto di tutti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni, acquisiti e valutati dall'Autorità Procedente nell'ambito della Conferenza di Servizi svoltasi nel procedimento di PAUR, ai sensi dell'art 27 bis del D.Lgs. n.152/2006, incardinato presso la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 8595 del 05 agosto 2021 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, riteneva di poter esprimersi favorevolmente in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza provinciale e invitava la società Difesa Wind S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano in data 31/08/2021 e acquisita al prot. n. 9104 del 31/08/2021 trasmetteva:
 - ✓ numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi avviata dalla provincia di Foggia, in qualità di Autorità competente al rilascio del PAUR ai

sensi dell'art 27 bis del D.L.gs n.152/2006, riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi";

- ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ a rendere dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- preso atto della nota prot. n. 8595 del 05/08/2021 con cui la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali riteneva di poter esprimersi favorevolmente in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza provinciale, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **16,10 MWe**, costituito da **7 aerogeneratori** della potenza uninominale pari a 2,3 MWe, sito nel Comune di Foggia (FG) località "Poppi", posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dal verbale del 11/03/2021 del Comitato VIA della Provincia di Foggia, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
1	543324,26	4599201,81
2	543628,26	4598669,95
3	543774,49	4598308,02
4	544012,85	4597908,96
5	544817,55	4599226,38
6	545864,29	4599393,08
8	546318,43	4600142,41

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 201901289), le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN di Foggia, mediante gli impianti esistenti della società Margherita S.r.l.. Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - un cavidotto esterno a 30 kV di connessione;

- l'ampliamento della una Stazione Utente 30/150 kV località "Sprecacenere" sita nel comune di Foggia (FG), di proprietà della società Margherita S.r.l., da collegare in entra esci con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN di Foggia (FG), denominata "Foggia Nord";
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 31/08/2021 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Difesa Wind S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 31/08/2021 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 023915;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0081150 del 09/09/2021;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di poter adottare la determinazione di Autorizzazione Unica che dovrà essere recepita, ai fini della sua efficacia, all'interno del PAUR a cura della Provincia di Foggia.

La società Difesa Wind S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la società Difesa Wind S.r.l. deve presentare alla Sezione scrivente e all'Autorità Ambientale competente, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché, il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,

come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di

dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 31/08/2021 dalla società Difesa Wind S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 8595 del 05/08/2021, con cui si è ritenuto di poter esprimersi favorevolmente in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza provinciale, come riportata nelle premesse, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico in oggetto, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica.

ART. 2)

Preso atto della nota prot. n. 8595 del 05/08/2021, con la quale si è ritenuto esprimersi favorevolmente in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) incardinato presso la Provincia di Foggia, si provvede al rilascio, alla società Difesa Wind S.r.l. - con sede legale in Rovereto (TN), alla Piazza Manifattura, 1 – P.IVA 03757050715 e C.F. 03757050715, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **16,10 MWe**, costituito da **7 aerogeneratori** della potenza uninominale pari a 2,3 MWe, sito nel Comune di Foggia (FG) località "Poppi", posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dal verbale del 11/03/2021 del Comitato VIA della Provincia di Foggia, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
1	543324,26	4599201,81
2	543628,26	4598669,95
3	543774,49	4598308,02
4	544012,85	4597908,96
5	544817,55	4599226,38
6	545864,29	4599393,08
8	546318,43	4600142,41

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 201901289), le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN di Foggia, mediante gli impianti esistenti della società Margherita S.r.l.. Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - un cavidotto esterno a 30 kV di connessione;
 - l'ampliamento della una Stazione Utente 30/150 kV località "Spreccacenero" sita nel comune di Foggia (FG), di proprietà della società Margherita S.r.l., da collegare in entra esci con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN di Foggia (FG), denominata "Foggia Nord"
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza convocata nell'ambito del procedimento ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006

e s.m.i. dalla Provincia di Foggia, fermo restando ai fini dell'efficacia il suo recepimento all'interno del PAUR di cui sarà parte integrante e sostanziale.

ART. 4)

La società Difesa Wind S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi convocata nell'ambito del procedimento ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla Provincia di Foggia, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Provincia di Foggia con nota prot. n. 35741 del 09/07/2020, di trasmissione del Verbale della quarta riunione della Conferenza di Servizi del 07/07/2021.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero

- contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
 - c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
 - d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo pari alla stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, tenendo conto della diversa quantificazione determinata in sede di Conferenza di Servizi P.A.U.R., pari ad euro 235.303,53, rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da

parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante, al Comune interessato e alla Provincia di Foggia, precisando che il presente provvedimento dovrà essere ricompreso e dovrà confluire, unitamente alla VIA e agli altri titoli abilitativi acquisiti dalla Provincia di Foggia nel corso del procedimento ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 36 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o alla Provincia di Foggia
 - o al Comune di Foggia (FG);
 - o alla Sezione Autorizzazioni Ambientali
 - o alla Società Difesa Wind S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta**